



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08287

Del: 14/11/2025

Esecutivo Da: 17/11/2025

Proponente: Direzione Attività Economiche e Turismo - E.Q. Turismo

OGGETTO:

CIG: B870594C80 Affidamento del servizio di data/web scraping degli annunci per Locazioni Turistiche Brevi del Comune di Firenze, pubblicati sulle principali piattaforme di commercializzazione online

IL DIRETTORE

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" e in particolare, all'interno del DUP 2025-2027, l'indirizzo strategico 5 "Firenze per tutti", che prevede la Missione 7 "Turismo" e l'Obiettivo Strategico 5.6 Assicurare un turismo sostenibile Obiettivo Operativo 5.6.02 Turismo di qualità;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, con cui è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 14 marzo 2025 avente ad oggetto “Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026. Approvazione”;
- lo Statuto del Comune di Firenze aggiornato a seguito della Deliberazione del Consiglio comunale n. 2023/00030, approvata il 24/07/2023, esecutiva dal 18/08/2023 ed in vigore dal 21/09/2023;
- il programma di mandato 2024/2029 "Firenze 2029 - *la città plurale*", presentato dal Sindaco di Firenze e approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con odg 2024/00773 del 14/10/2024, collegato alla comunicazione n. 2024/739 della Sindaca Sara Funaro "*Linee programmatiche di mandato 2024/2029*";

RICHIAMATI:

- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 2024/1028 del 11 aprile 2024, laddove precisa che la crescita esponenziale in tutta l’Unione europea dei servizi di locazione a breve termine, favorita dallo sviluppo delle piattaforme di commercializzazione online, sta sollevando preoccupazioni e sfide per le comunità locali e le autorità pubbliche. Il suddetto regolamento è finalizzato ad affrontare soprattutto il problema della mancanza di informazioni affidabili che rende difficile per le autorità valutare l’impatto effettivo sul complesso tessuto urbano e sociale delle destinazioni turistiche, come pure elaborare e attuare risposte politiche adeguate, proporzionate e efficaci;
- l’art 13-ter del Decreto-Legge n. 145/2023, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 avente ad oggetto la disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale ai sensi del quale il Ministero del Turismo assegna un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione turistica breve al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità;
- la Legge Regionale Toscana n. 61 del 31/12/2024, nuovo Testo Unico del Turismo della

Regione Toscana e in particolare l'art. 59, comma 1, il quale stabilisce che “*i comuni a più alta densità turistica, ai quali è attribuito l'indice di sintesi maggiore secondo la classificazione adottata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 182, comma 2 bis, del DL 34/2020, convertito dalla l. 77/2020, e comunque tutti i comuni capoluogo di provincia, possono, con proprio regolamento, individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalità turistiche, delle attività di locazione breve - di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - esercitate anche in forma imprenditoriale*” comma 4, fermo restando che l'esercizio dell'attività di locazione breve, è “*subordinato al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che lo stesso intenda locare*”;

- la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Sentenza 22 settembre 2020, cause riunite C-724/18 e C- 727/18), secondo la quale l'istituzione di “*un regime di autorizzazione preventiva applicabile in determinati comuni in cui la tensione sui canoni di locazione è particolarmente elevata, è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale relativo alla lotta contro la scarsità di alloggi destinati alla locazione e proporzionata all'obiettivo perseguito*”;
- le Delibere di Consiglio Comunale n. 39 del 2 ottobre 2023 e n. 57 del 30 luglio 2024 con le quali è stata adottata una variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo, introducendo il divieto di utilizzare come residenza temporanea, comprese le locazioni turistiche brevi, gli alloggi posti all'interno del Nucleo Storico UNESCO (Zona A), come definito dall'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Regolamento Urbanistico, ambito oggetto di particolare tutela in quanto caratterizzato da un immenso patrimonio storico-architettonico di grande pregio e riconoscibilità;
- le Delibere del Consiglio Comunale n.19 e 20 del 7 aprile 2025 con le quali sono stati approvati Piano Strutturale e Piano Operativo, è stato concluso processo decisionale VAS e approvata la variante agli articoli 19 e 64 delle NTA del Piano Operativo “Locazioni turistiche brevi” ;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 487 del 12 novembre 2024 avente ad oggetto “*Misure per la gestione dell'impatto fisico, sociale e ambientale del Turismo nella Città di Firenze - atto di indirizzo*” a seguito della quale la Direzione Generale ha predisposto un coordinamento fra le Direzioni interessate (in via prioritaria Direzione Attività Economiche e Turismo, con il supporto di Direzione Corpo di Polizia Municipale, Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità e Direzione Sistemi Informativi) per l'avvio di iniziative e adeguamenti regolamentari volti a migliorare la gestione dell'impatto fisico, sociale e ambientale del Turismo nella Città di Firenze;

TENUTO CONTO che il Centro Storico di Firenze, come definito negli strumenti urbanistici vigenti, è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1982 ed è sottoposto ad apposito piano di gestione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO);

RICHIAMATO il Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi approvato dal Comune di Firenze con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 05/05/2025, entrato in vigore in data 31/05/2025, che disciplina criteri e vincoli allo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve nel territorio comunale con norme più stringenti per l'area del centro storico, iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco dal 1982;

CONSIDERATO che l'Amministrazione, con riferimento al tema delle locazioni turistiche brevi e delle destinazioni d'uso delle abitazioni per residenza temporanea, intende perseguire l'interesse pubblico di conoscenza e gestione efficace del fenomeno e dei suoi effetti su scala urbana e intra-urbana attraverso la messa in atto di una tempestiva attività di monitoraggio, vigilanza e controllo permanente, in collaborazione con le Autorità preposte e avvalendosi del supporto accademico-scientifico e dell'utilizzo di tecnologie digitali innovative;

RILEVATA dunque l'esigenza e l'opportunità di procedere, con il presente atto, all'affidamento di un servizio di data e web scraping degli annunci di Locazioni Turistiche Breve del Comune di Firenze diffusi sulle principali piattaforme online, finalizzato a rilevare la corrispondenza tra i dati anonimizzati, GDPR compliant, pubblicati online e quelli presenti sui sistemi di proprietà dell'Amministrazione Comunale con l'estrazione di report periodici che permetteranno, oltre ad un approfondimento del fenomeno, anche la possibilità di definire in modo mirato azioni di controllo in loco a garanzia del rispetto delle disposizioni previste a livello nazionale (art. 13-ter, D.L. n. 145/2023), regionale (LRT 61/2024) e comunale (Regolamento per le Locazioni Turistiche Brevi in vigore dal 31/05/2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 05/05/2025);

CONSIDERATO che, in questa prima fase, si ritiene opportuno attuare il suddetto servizio per un arco temporale sufficientemente ampio valutato nei termini di 24 mesi;

DATO ATTO che il valore del presente appalto è stimato per un importo pari a € 50.000,00 +IVA al 22% e che la durata del contratto, pari a 24 mesi totali, decorrerà dalla data di sottoscrizione delle condizioni contrattuali;

TENUTO CONTO che l'acquisizione del servizio non è inserita nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi in quanto di valore inferiore a € 140.000, ai sensi dell'art. 37, co. 3 del D. Lgs 36/2023;

VISTA la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice...";

RILEVATO che la prestazione in argomento non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, in ragione del suo valore stimato, distante dalle soglie di rilevanza europea ex art. 14 del D. Lgs. 36/2023, e verificato anche, a titolo indiziario, attraverso una ricerca condotta sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da Anac, da cui è emerso un solo affidamento per servizio analogo aggiudicato a un operatore nazionale tramite procedura aperta;

DATO ATTO che, con riferimento all'affidamento in oggetto, con il presente provvedimento viene nominato Responsabile Unico del Progetto - RUP, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del D. Lgs. 36/2023 e degli art. 4 e 5 dell'allegato I.2, il sottoscritto Dott. Valerio Cantafio Casamaggi, in qualità di Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, confermato per la carica con Decreto della Sindaca n. 41 dell' 8.11.2024;

DATO ATTO che la procedura di scelta del contraente è l'affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett b) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti per la natura omogenea dello stesso;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto dall'allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO

- l'art. 4 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3;
- in particolare, l'art. 1 *Principio del risultato* del nuovo codice dei contratti pubblici – D. Lgs. 36/2023 – co. 1 ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e co. 4 ai sensi del quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- l'art. 1 della Legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo, salvo che ciò sia strettamente necessario per motivate esigenze istruttorie;

VISTI gli obblighi previsti in materia di contenimento della spesa dalle vigenti disposizioni ex art. 1 co. 450 della L. 96/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019), il quale dispone che per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000 sino al sotto soglia di cui all'art. 14 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, i Comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 co. 1 del regolamento di cui al DPR n. 207 del 05/10/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

RISCONTRATO che, alla data odierna, non risulta attivata da CONSIP S.p.A. e da altri soggetti aggregatori una specifica convenzione pertinente con l'acquisizione del servizio oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO che dalla interlocuzione preliminare con l'impresa Talk&Code - NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici

Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna- E-mail: info@talkandcode.com - Registrato nel Registro Commerciale di Eivissa, Foglio IB-21184, Iscrizione 2, è emerso che è in grado di svolgere il servizio grazie a professionalità che applicano e continuano a sviluppare:

- un proprio sistema proprietario che, attraverso un complesso di algoritmi, crittografia e tecnologie diverse di web scraping ha la capacità di raccogliere e integrare in modo coerente informazioni provenienti da diverse fonti di dati ufficiali, pubbliche o private, trattandole in maniera congiunta
- un proprio sistema di visualizzazione, progettato per presentare in modo intuitivo e accessibile la situazione reale del mercato degli alloggi turistici a breve termine nella zona di interesse del cliente.

TENUTO CONTO delle documentate esperienze pregresse di Talk&Code, acquisite agli atti con PEC n. 325876 del 28/08/2025, e valutate idonee allo svolgimento del servizio in argomento, le cui caratteristiche e specifiche sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritto dall'offerente in fase di presentazione dell'offerta e recepite nel corpo dello schema di contratto, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATO pertanto opportuno e conveniente in termini di efficacia, efficienza ed economicità e nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso, in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, procedere con affidamento diretto a Talk&Code – NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna – (codice beneficiario 90723);

VISTA e approvata la procedura esperita sulla piattaforma di approvvigionamento START n. 028530/2025 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di data e web scraping degli annunci di Locazioni Turistiche Brevi del Comune di Firenze pubblicati sulle principali piattaforme di commercializzazione online;

VISTO il CIG acquisito B870594C80 – per il quale, considerato il valore dell'affidamento, l'importo del contributo in favore di ANAC ammonta a € 35,00 a carico della stazione appaltante, così come stabilito con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 dicembre 2023, n. 610, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2024;

VISTE l'offerta economica e la proposta tecnica presentata da Talk&Code – NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna – (codice beneficiario 90723) - nell'ambito della

procedura di affidamento n. 028530/2025 pari a € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa), allegate al presente provvedimento quali parti integranti;

VALUTATA complessivamente congrua l'offerta economica di € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa in applicazione del regime del reverse charge), in linea con il costo di servizi analoghi, nonché coerente con la qualità della proposta tecnica presentata;

RICHIAMATI:

- l'obbligo di indicare il contratto collettivo nazionale per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni oggetto del contratto (CCNL) e il costo della manodopera anche nelle procedure di affidamento diretto e non solo a quelle di gara formali (parere MIT n. 2338 del 26 febbraio 2024) in applicazione di disposizioni del Codice dei contratti ([art. 11, co. 2](#), e art. 41, co. 14 del [D.Lgs. 36/2023](#)) che esprimono principi generali di tutela dei lavoratori e devono essere rispettati in ogni affidamento, anche se la comunicazione può avvenire informalmente;
- art. 2 co. 4 dell'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209/2024 in vigore dal 31/12/2024, ai sensi del quale la stazione appaltante è tenuta a individuare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicabile per assicurare il rispetto delle tutele salariali costituzionalmente riconosciute e garantite, ma non può imporre l'applicazione di un determinato contratto collettivo come requisito di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 18 dicembre 2023 n. 10886);

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, acquisita agli atti con prot. 422564 del 07/11/2025, resa dal legale rappresentante di Talk&Code ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, inerente l'assenza di costi della manodopera e oneri aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro in quanto le prestazioni oggetto del presente affidamento sono svolte direttamente da titolare, soci e professionisti autonomi dell'impresa, senza l'impiego di personale dipendente;

RICHIAMATO l'art. 99 del D. Lgs.36/2023 ai sensi del quale la stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale relativi all'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art.24 oppure acquisendo le certificazioni richieste per legge direttamente agli Enti certificatori, extra FVOE;

DATO ATTO che è stato acquisito il consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art 35, co. 5-bis del D. Lgs. 36/2023 ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del D. Lgs 36/2023, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che dalla suddetta verifica Talk&Code risulta essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui all'articolo 99 del D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO che l'onere contrattuale con Talk&Code pone in essere un'operazione intra-UE e pertanto la fatturazione è soggetta al regime di inversione contabile, altrimenti detto reverse charge ai sensi della Direttiva 2006/112/CE e dell'art. 7-ter del Testo Unico IVA - D.P.R. 633/1972, per cui l'IVA territorialmente di competenza dello Stato italiano, deve essere assolta nel paese ove risiede il Committente, Comune di Firenze;

CONSIDERATO che l'affidamento in argomento è soggetto all'applicazione della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari quando questi sono collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, e pertanto debbano essere tracciati in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post ai sensi di quanto richiamato da ANAC nella Det. n. 4 del 7 luglio 2011 - agg. con Del. n. 585-19.12.2023: "*Detta normativa si applica, quindi, in ogni caso in cui vengano erogate risorse pubbliche per l'esecuzione di contratti pubblici, a prescindere dallo svolgimento di una procedura di gara*";

DATO ATTO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione quale cardine delle procedure di affidamento sotto-soglia, che trova fondamento nell'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, come aggiornato e integrato dal decreto legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209;

TENUTO CONTO che all'oggetto del presente appalto corrisponde il codice CPV 72300000-8 la cui declaratoria è "Servizi di elaborazione dati", individuato secondo il sistema unico europeo di classificazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 213/2008 della commissione del 28/11/2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV – Common Procurement Vocabulary);

DATO ATTO che:

- al fine di garantire l'equilibrio contrattuale, si applica l'istituto della clausola di revisione dei prezzi, prendendo a riferimento l'indice ISTAT disaggregato PPS (Prezzi alla Produzione dei Servizi) individuato secondo le modalità previste dall'All.II.2bis del D.Lgs. 209/2024 – Tabella D e D1 tramite associazione univoca con il CPV 72300000-8;
- l'indice PPS su Istat.it è suddiviso per settori sulla base del codice ATECO;
- per il presente appalto il codice ATECO pertinente è il 63;

- l'indice PPS (63) viene aggiornato trimestralmente;
- ai sensi della normativa vigente introdotta dal D. Lgs. 209/2024, la clausola di revisione prezzi è attivata automaticamente dalla stazione appaltante , anche in assenza di istanza di parte, al verificarsi della variazione percentuale dei costi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5%;
- la clausola di revisione prezzi opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire e non apporta modifiche che alterano la natura generale del presente contratto.

CONSIDERATO il moderato valore economico dell'appalto, si ritiene che l'eventuale revisione dei prezzi non potrà incidere che per cifre molto contenute, dell'ordine di decine di euro annui e per le quali pertanto la copertura finanziaria verrà creata con successivi provvedimenti, trimestre per trimestre, sulla base dell'effettiva necessità di adeguamento del prezzo contrattuale originario;

RITENUTO pertanto di:

- affidare a Talk&Code - NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna – (codice beneficiario 90723)- il servizio di data e web scraping per 24 mesi degli annunci di Locazioni Turistiche Brevi del Comune di Firenze pubblicati sulle principali piattaforme di commercializzazione online, stante il rispetto del principio di rotazione ex art. 49 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, per un importo complessivo pari a € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa in regime di reverse charge);
- approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio affidato, allegato integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale il valore dell'imposta di bollo, per la fascia di importo in cui è ricompreso il valore dell'appalto in oggetto, è pari a € 40,00 che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto esclusivamente tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) secondo le modalità stabilite dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 28/06/2023;

DATO ATTO delle richieste di variazione di bilancio presentate per le annualità 2025, 2026 e 2027, recepite con la variazione n. 45 (DD 2025/07158) predisposta dal 02/10/2025 e esecutiva il 09/10/2025;

CONSIDERATO altresì che il servizio oggetto del presente affidamento è coerente e propedeutico alla necessità di potenziare la lotta all'evasione fiscale;

CONSIDERATO altresì che per l'avvio del servizio è richiesto un effort aggiuntivo e pertanto un maggior costo nella fase di start up del servizio per la consultazione massiva di dati e Regolamenti di base propri del Comune di Firenze, al fine di procedere poi all'esecuzione periodica delle rilevazioni e alla consegna dei report;

RITENUTO pertanto di assumere i seguenti impegni di spesa:

- a favore di Talk&Code – NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna – (codice beneficiario 90723) - l'impegno di spesa di importo complessivo pari a € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa in regime di reverse charge) così suddiviso sulle seguenti annualità del bilancio finanziario dell'ente:
 - € 6.250 su CAP U 31710 del 2025
 - € 25.000 su CAP U 31710 del 2026
 - € 18.750 su CAP U 31710 del 2027
- a favore dell'Erario (codice beneficiario 351) l'impegno di spesa di importo complessivo pari a € 11.000,00 (IVA al 22% in regime di reverse charge) così suddiviso sulle seguenti annualità del bilancio finanziario dell'ente:
 - € 1.375 sul CAP U 31710 del 2025
 - € 5.500 sul CAP U 31710 del 2026
 - € 4.125 sul CAP U 31710 del 2027
- a favore di ANAC (Cod. ben. 52329) l'impegno di € 35,00 sul CAP U 31710 dell'esercizio finanziario 2025;

VISTA la competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto n. 41 del 08/11/2024 con cui la Sindaca ha confermato al sottoscritto l'incarico di Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- D. Lgs 267/2000, art. 183 *Impegno di spesa*;
- D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- D. Lgs. 209/2024 Correttivo del Codice dei contratti pubblici;
- D. Lgs. 33/2013 3 ss.mm.ii. in materia di amministrazione trasparente;
- L. 241/1990 sul *Procedimento amministrativo*
- il vigente Statuto del Comune di Firenze, art 81 *Efficacia degli atti amministrativi*;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze, art. 10 *Direzione-funzioni* e art. 21 *Compiti e responsabilità dei Direttori e dei Dirigenti*;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare la procedura esperita sulla piattaforma di approvvigionamento START n. 028530/2025 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di data e web scraping degli annunci di Locazioni Turistiche Brevi del Comune di Firenze pubblicati sulle principali piattaforme di commercializzazione online;
2. di ritenere congrua e approvare la proposta tecnica e l'offerta economica di € 50.000,00 (IVA esclusa in applicazione del regime del reverse charge) in linea con il costo di servizi analoghi;
3. di affidare a Talk&Code - NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna - (codice beneficiario 90723)- il servizio di data e web scraping degli annunci di Locazioni Turistiche Brevi del Comune di Firenze pubblicati sulle principali piattaforme di commercializzazione online, stante il rispetto del principio di rotazione ex art. 49 co. 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 così come modificato dal D. Lgs. 209/2024, per un importo complessivo pari a € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa in regime di reverse charge);
4. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione del servizio affidato, allegato integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di assumere a favore di Talk&Code - NIF (Numero di identificazione Fiscale) B66483348 - Indirizzo legale: Passeig Joan Carles I, núm. 23 (Edifici Mediterrani local 8), 07800, Eivissa, Spagna - (codice beneficiario 90723) - l'impegno di spesa di importo complessivo pari a € 50.000,00 (IVA al 22% esclusa in regime di reverse charge) così suddiviso sulle seguenti annualità del bilancio finanziario dell'ente:
 - € 6.250 su CAP U 31710 del 2025
 - € 25.000 su CAP U 31710 del 2026
 - € 18.750 su CAP U 31710 del 2027
6. di assumere a favore dell'Erario (codice beneficiario 351) l'impegno di spesa di importo complessivo pari a € 11.000,00 (IVA al 22% in regime di reverse charge) così suddiviso sulle seguenti annualità del bilancio finanziario dell'ente:
 - € 1.375 sul CAP U 31710 del 2025

- € 5.500 sul CAP U 31710 del 2026
- € 4.125 sul CAP U 31710 del 2027

7. di assumere a favore di Anac (Cod. ben. 52329) l'impegno di € 35,00 sul CAP U 31710 dell'esercizio finanziario 2025;
8. di pubblicare il presente atto in "Amministrazione Trasparente" e sul "Profilo del Committente" ai sensi del D.Lgs 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

PROPOSTA_ECONOMICA_COMUNE_DI_FIRENZE_17092025_v01.pdf -
1060fbb55fc15b9760005a3b82b876e04e0a84da950024145f3bf101935af8b8

PROPOSTA_TECNICA_COMUNE_DI_FIRENZE_17092025_v01.pdf -
ea816c837344fc0bc4ae06d10a91ebb06d4794160246bfc07b5607e389da7a0f

Schema_Contratto_def.doc - 8d54f507ee15c16d1c700dab54ca7e0ee45ce40fb80008061dd82dc2e814a17b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Valerio Cantafio Casamaggi

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	31710		2025/9934		€ 6.250,00	90723 - Talk&Code
							52329 - ANAC AUTORITA'	
2)	U	2025	31710		2025/9935		€ 35,00	NAZIONALE
							ANTICORRUZIONE	
3)	U	2025	31710		2025/9936		€ 1.375,00	351 - ERARIO DELLO STATO
4)	U	2025	31710		2026/1381		€ 25.000,00	90723 - Talk&Code
5)	U	2025	31710		2026/1382		€ 5.500,00	351 - ERARIO DELLO STATO
6)	U	2025	31710		2027/495		€ 18.750,00	90723 - Talk&Code
7)	U	2025	31710		2027/496		€ 4.125,00	351 - ERARIO DELLO STATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.